



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N° 164 del 12 Marzo 2024

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ cr.puglia@lnd.it

☎ Diletta Mancini (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@lnd.it
☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@lnd.it
☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@lnd.it
☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@lnd.it
☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@lnd.it
☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@lnd.it
☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@lnd.it
☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@lnd.it
☎ Antonio Rossiello (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@lnd.it
☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@lnd.it

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ comitatoregionalepuglia@pec.it
Ufficio Amministrazione	✉ amministrazione.puglia@pec.it
Ufficio Segreteria	✉ segreteria.puglia@pec.it
Ufficio Tesseramento	✉ tesseramento.puglia@pec.it
Ufficio Impianti Sportivi	✉ impianti.puglia@pec.it
Ufficio Agonistica LND	✉ agonistica.puglia@pec.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ affiliazionycoppe.puglia@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cp.brindisi@lnd.it m.damuri@lnd.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cp.foggia@lnd.it g.bozza@lnd.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cp.lecce@lnd.it a.gianfreda@lnd.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cp.maglie@lnd.it g.marra@lnd.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cp.taranto@lnd.it g.damicis@lnd.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@lnd.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

1. COMUNICAZIONI C.R.

1.1. COMUNICAZIONI SEGRETERIA

1.1.1. ATTESTATO DI MATURITÀ AGONISTICA

Si rende noto che i calciatori/calciatrici tesserati con le Società qui di seguito trascritte sono autorizzati a partecipare all'attività agonistica ai sensi dell'Art. 34 delle N.O.I.F.:

A.S.D. PINK SPORT TIME	VERNI CRISTIANA MICHELA	nata il 07/03/2010
SSD ARL WOMEN LECCE	LISI REBECCA	nata il 04/02/2009

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Giuseppe CONTE, con la partecipazione dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Relatore), dell'Avv. Annamaria ZONNO (Componente), del Dott. Domenico COLELLA (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella seduta dell'11 marzo 2024 ha adottato, in relazione al

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA – GIRONE A

Gara: A.S.D. VIRTUS MOLFETTA c/A.S.D. ATLETICO PESCHICI CALCIO disputatasi il 18.2.2024, la seguente

DECISIONE

in merito al provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicato in data 22.2.2024 sul comunicato ufficiale nr. 150 del C.R. Puglia - che ha comminato al giocatore della A.S.D. VIRTUS MOLFETTA Mattia LA FORGIA la squalifica per 2 gare effettive, a mente del referto arbitrale della gara, acquisito agli atti, che tanto riportava: **“Con gioco in svolgimento e con pallone lontano, entrava in contatto con il numero 10 dell'Atletico Peschici, sig. Gallo Francesco Pio, colpendolo violentemente con una testata al volto e provocandogli una copiosa fuoriuscita di sangue dal naso. Dopo il provvedimento di espulsione, cerca di entrare ancora in contatto con qualche avversario, venendo allontanato con la forza dai compagni di squadra.”**

Oggetto: art. 44, I comma, art. 47 e art. 49, comma I, C.G.S.

RITENUTO IN FATTO

Avverso il suddetto provvedimento, la A.S.D. ATLETICO PESCHICI CALCIO proponeva reclamo con pec del 23.2.2024.

Il reclamo proposto si affidava a due motivi di contestazione, ovvero che la sanzione inflitta al giocatore della squadra avversaria Mattia LA FORGIA non fosse congrua rispetto al fatto contestato e che questi dovesse essere dunque punito secondo *“(…) una giusta squalifica”*, mentre la società A.S.D. VIRTUS MOLFETTA dovesse essere punita *“(…) per mancanza di forza pubblica”*.

Il processo veniva discusso all'udienza dell'11.3.2024 e, all'esito della Camera di Consiglio, la Corte Sportiva di Appello Territoriale decideva come da dispositivo pubblicato sul Comunicato Ufficiale nr. 163 dell'11.3.2024.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo proposto appare, evidentemente, inammissibile in quanto l'esponente è privo di interesse ad agire. Infatti *"Il richiamo ai principi del giusto processo di cui all'art. 44, comma 1, del C.G.S. consentono di considerare applicabili al processo sportivo anche i generali principi ricavabili dall'art. 81 c.p.c. che, nel sancire che, al di fuori dei casi previsti dalla legge, nessuno può agire in giudizio per far valere in nome proprio un diritto altrui, stabilisce la necessaria coincidenza tra il soggetto titolare del diritto fatto valere in giudizio e il soggetto legittimato ad agire in giudizio per la tutela del diritto stesso. Inoltre, l'art. 47 del C.G.S. rubricato "Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia sportiva" ribadisce, in termini chiari, il principio dell'interesse ad agire per cui l'azione è esercitata soltanto dal titolare di una posizione rilevante per l'ordinamento federale - che abbia subito una lesione o un pregiudizio"* (C.F.A. sez. I, n. 62/2019-2020).

Inoltre l'art. 49 del C.G.S. sancisce, inequivocabilmente, che *"1. Sono legittimati a proporre ricorso innanzi agli organi di giustizia di primo grado e reclamo innanzi agli organi di giustizia di secondo grado, le società e i soggetti che abbiano interesse diretto al ricorso o al reclamo stesso."*

Orbene la disposizione, con il sintagma *"interesse diretto"*, si riferisce alla lesione della sfera giuridica del ricorrente e all'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento della sanzione o, nel caso di specie, l'aumento della stessa.

Nel caso in esame, l'istante non è evidentemente portatore di un interesse ad agire - che lo legittimi alla proposizione del reclamo avverso una decisione che, invero, non interessa un proprio giocatore, né direttamente la squadra per il caso della omessa sanzione per la riferita assenza della forza d'ordine sostitutiva.

Neanche, per il vero, viene indicato nel reclamo quale sarebbe l'utilità che potrebbe derivare all'esponente dall'aumento della sanzione inflitta al giocatore della squadra avversaria o l'irrogazione della sanzione per l'assenza di forza d'ordine sostitutiva, tanto da non permettere al giudicante l'individuazione di tale elemento, necessario al fine di poter esaminare nel merito la vicenda.

Tali considerazioni risultano assorbenti rispetto ad ogni altro aspetto del reclamo proposto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo e previsti dall'art. 78 comma IV C.G.S., provvedendo definitivamente in merito al reclamo proposto

DELIBERA

1. di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla A.S.D. ATLETICO PESCHICI CALCIO;
2. di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Il Relatore
Avv. Pietro CARROZZINI

Il Presidente
Avv. Giuseppe CONTE

Depositato in data 12 Marzo 2024

Il Segretario
Sig. Giuseppe SFORZA

FISSAZIONE UDIENZA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 16

GARA: A.S.D. AVANTI ALTAMURA – A.S.D. VIRTUS MOLA CALCIO del 17/02/2024.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto dalla società A.S.D. VIRTUS MOLA CALCIO, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 18/03/2024, alle ore 16.30, per la decisione del ricorso.

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARA: A.S.D. ATLETICO APRICENA – A.S.D. AVANTI ALTAMURA del 25/02/2024.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto dalla società A.S.D. AVANTI ALTAMURA, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 18/03/2024, alle ore 17.00, per la decisione del ricorso.
Autorizza l'audizione della parte o di suo delegato, come richiesto in atti.

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 17

GARA: A.S.D. SANT'ONOFRIO CALCIO – A.S.D. ATLETICO APRICENA dell'11/02/2024.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il preannuncio di reclamo pervenuto dalla società A.S.D. ATLETICO APRICENA, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 18/03/2024, alle ore 17.30, per la decisione del ricorso.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 12/03/2024.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci